Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

CASSAZIONE: INEFFICACE LA DELEGA INTERNA AZIENDALE FATTA ORALMENTE

Corte di Cassazione penale, sez. III, 12 febbraio 2004, n. 5777
(ud. 11dicembre 2003). Pres. Savignano – Est. Squassoni – P.M. (conf.) - Ric. Maraglio

La delega di funzioni fatta oralmente è inefficace e non permette di trasferire la responsabilità penale dal soggetto preposto alla gestione dei rifiuti di una società per azioni ad un altro soggetto presunto incaricato (nel caso in esame trattavasi di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in modo difforme dalle prescrizioni contenute nella comunicazione di cui all'art. 33, I° co., D. Lgs. 22/97).

Motivi della decisione.

- Con sentenza 12.6.2002, il Tribunale di Asti ha ritenuto Maraglio Vittorio responsabile del reato previsto dall'art.51 c.4 DLvo 22/1997 (per avere effettuato, nella sua qualità di responsabile della Rete Gamma spa, attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in modo difforme dalle prescrizioni contenute nella comunicazione ex art.33 DLvo citato) e lo ha condannato alla pena di euro 1.200.00 di ammenda.

Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto appello che deve essere considerato ricorso per Cassazione essendo la decisione del primo Giudice solo sindacabile ai sensi dell'art.593 uc cpp.

Nei motivi di impugnazione l'imputato deduce:

= che il capo di imputazione è nullo per genericità dal momento che non specifica la condotta addebitata né la data ed il luogo del commesso reato;

= che non era il soggetto tenuto all'osservanza della normativa sui rifiuti per cui è processo poiché aveva conferito nel settore valida delega ad altra persona;

= che è carente l'elemento soggettivo e materiale del reato in quanto il ricevimento di rifiuti in esubero deriva da una situazione di emergenza non fronteggiabile e le modalità di stoccaggio sono sembrate ai testi irregolari solo perché il materiale, appena giunto, non era ancora sistemato.

Il Collegio ritiene che le deduzioni non siano meritevoli di accoglimento.

La prima censura non è puntuale in fatto in quanto il decreto che disponeva il giudizio conteneva un capo di incolpazione con una contestazione formulata in modo chiaro, preciso, completo; pertanto non è riscontrabile alcuna genericità o indeterminatezza che abbia negativamente influito sulle concrete possibilità di difesa.

Con la seconda censura, il ricorrente sostiene di non dover rispondere del contestato illecito per avere conferito una delega di funzioni ad altro soggetto; la deduzione ora al vaglio di legittimità è già stata sottoposta all'esame del Giudice di merito e correttamente confutata.

Il Maraglio era la persona responsabile del settore della gestione dei rifiuti della Rete Gamma spa in virtù di regolare conferimento di incarico scritto, accettato dall'interessato ed allegato agli atti.

Non esiste altro atto idoneo a trasferire funzioni imprenditoriali, e connesse responsabilità penali, dall'imputato a diversa persona: sul punto il ricorrente si riferisce ad una pretesa delega orale - pertanto, inefficace secondo la giurisprudenza prevalente - senza precisare se la delega stessa avesse tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la sua validità.

Con le residue censure (che risentono della circostanza che l'impugnazione era articolata come appello) l'imputato formula motivi in fatto e chiede una rinnovata ponderazione delle prove,

alternativa a quella correttamente operata dal Giudice di merito; di conseguenza le deduzioni esulano dai limiti cognitivi della Cassazione.
Per completezza, il Collegio rileva che il reato, accertato in data 7.5.1999, non è estinto per prescrizione in quanto, oltre al termine previsto dagli artt.157,160 cp (anni quattro e mezzo tenuto conto dell'interruzione) si deve assommare il periodo (dal 14.10.2003 al 11.12.2003) di rinvio del processo per adesione del difensore alla astensione dalla udienza proclamata dalla categoria forense. (*Omissis*).